

Aregola d'Arte

La Costituzione al Museo



Certosa di San Lorenzo, Padula

DIRITTO ALL'ALIMENTAZIONE

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

DIRITTO ALL'ALIMENTAZIONE

Nell'articolo 2 viene riconosciuto e affermato il valore del singolo individuo, la possibilità che possa sviluppare pienamente la propria personalità, che possa fare le proprie scelte, facendo valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri, è questo il principio più profondo della nostra costituzione, quello che assegna a ognuno di noi la responsabilità delle nostre scelte.

La Costituzione riconosce così il valore della persona sia individualmente, sia in gruppo (nelle "formazioni sociali dove si volge la sua personalità": la famiglia, le associazioni, gli stessi partiti...).

All'individuo non solo vengono garantiti i diritti, ma viene anche richiesto l'adempimento dei doveri, definiti dalla Costituzione come doveri di "solidarietà politica, economica e sociale". Non esistono diritti senza doveri né viceversa: la libertà di ciascuno è volta al miglioramento della società nel suo complesso.

Questo articolo è particolarmente importante perché ha reso possibile l'inclusione di diritti "nuovi", che non erano stati previsti nella costituzione e che l'evolversi culturale della

società ha evidenziato: pensiamo alla tutela dell'ambiente, al diritto all'abitazione, al riconoscimento della vita del nascituro e, negli ultimi tempi, all'esigenza della procreazione, alla privacy. Un "nuovo" diritto che l'evolversi della tecnica sta' facendo emergere a livello mondiale è il diritto all'accesso in "rete" come mezzo di libertà di espressione e di emancipazione personale di ciascuno di noi.

L'articolo 3 è sicuramente uno dei principi più significativi della Costituzione Repubblicana: esso è il portato dei valori che discendono dalla rivoluzione francese (Liberté, égalité et fraternité) e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

La proclamazione del principio di uguaglianza segna una rottura decisa nei confronti del passato, quando la titolarità dei diritti e dei doveri dipendeva dall'estrazione sociale, dalla religione o dal sesso di appartenenza. Nell'art. 3, bisogna distinguere il primo comma che sancisce l'uguaglianza in senso formale, dal secondo che riconosce l'uguaglianza in senso sostanziale.

Uguaglianza formale vuol dire che tutti sono titolari dei medesimi diritti e doveri, in quanto tutti sono uguali davanti alla legge e tutti devono essere, in egual misura, ad essa sottoposti.

Tuttavia, la nostra Costituzione non si arresta al riconoscimento dell'uguaglianza formale: essa va oltre assegnando allo Stato il compito di creare azioni positive per rimuovere quelle barriere di ordine naturale, sociale ed economico che non consentirebbero a ciascuno di noi di realizzare pienamente la propria personalità. Il compito dello Stato è quello di agire concretamente per mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza, dotando ognuno di pari opportunità per sviluppare e realizzare pienamente e liberamente la propria personalità.

Il carattere aperto del principio di uguaglianza ha consentito alla giurisprudenza della Corte Costituzionale di adeguare continuamente il quadro dei diritti e dei doveri all'evoluzione economica e sociale del nostro Paese. Il principio di uguaglianza è stato declinato in un generale divieto di discriminazione; si discrimina quando si trattano in maniera uguale situazioni diverse, ovvero quando si trattano in maniera diverse situazioni uguali.

Nell'art. 25 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI si legge

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Il diritto al cibo è il diritto «ad avere un accesso regolare, permanente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato, sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita "psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna".

Il diritto al cibo è un diritto umano fondamentale, riconosciuto da disposizioni giuridiche internazionali e da circa 100 Costituzioni del mondo, di cui 24 proteggono tale diritto in modo diretto. La sua progressiva costituzionalizzazione ha permesso a molti Paesi di tradurre il generico "dovere di nutrire", previsto dalle Carte internazionali, in obblighi giuridici specifici, grazie ai quali tale diritto è oggi soddisfatto pienamente in due modalità principali: o mediante politiche pubbliche ad hoc o grazie a sentenze di rango costituzionali. In Italia non esiste un'autonoma formulazione costituzionale del diritto

costituzionale al cibo adeguato, verosimilmente perché il Costituente riteneva che assicurare il diritto al lavoro fosse un sufficiente «mezzo per procurarsi il pane». Ma nell'era in cui la disoccupazione è strutturale e il binomio lavoro – sussistenza sembra essersi spezzato anche in Italia, tutelare tale diritto tramite il solo diritto al lavoro non sembra più sufficiente. Ecco perché occorre andare a riscoprire tra le pieghe della Carta fondamentale tutte le numerose dimensioni del diritto al cibo che risultano già altrimenti protette.

LA CUCINA

La cucina è frutto di quella febbrile attività settecentesca che stravolse significativamente gli ambienti del monastero. La forma architettonica rettangolare della sala con volte a botte, esclude con quasi assoluta certezza che in quell'ambiente, almeno prima del 1742, anno in cui finirono i lavori di restauro di quell'ala del monastero, ci fosse una cucina. La sala era invece destinata molto più probabilmente a Capitolo o Refettorio della Certosa. Questa ipotesi è supportata anche dalla scoperta, fatta qualche anno fa, durante lavori di restauro, di un affresco del 1600 raffigurante la Deposizione, con il Cristo circondato da monaci certosini datata al 1650 e firmata da tale Anellus Maurus, probabilmente un monaco. La scena, assolutamente inadatta per una cucina, era stata fatta coprire dagli stessi monaci con una compatta scialbatura.

Affreschi un po' offuscati dal tempo e dai fumi della cucina decorano la volta a botte, mentre più in basso mattonelle verdi e gialle, recuperate dallo spoglio di qualche cupola, corrono lungo le pareti fino ad un'altezza di cm 170, con l'intento di allontanare gli insetti dalle mense.

Da ammirare i tavoli di lavoro in pietra e la cappa enorme al di sotto della quale è collocato, sui fuochi utilizzati di solito, l'antico bollitore. E' noto che nelle cucine sarebbero stati preparati pranzi luculliani in occasione della visita di personaggi importanti a fronte di cibi giornalieri parchi e ripetitivi: sintomatica è la leggendaria frittata di mille uova preparata in onore di Carlo V fermatosi alcuni giorni a Padula di ritorno da Tunisi.

I padri certosini consumavano invece il pasto ognuno nella propria cella; la regola proibiva loro la carne, mentre facevano largo consumo di verdure, uova, latte, formaggi e pesce nei periodi di maggiore benessere.

Alle spalle della cucina, delle scale conducono al seminterrato, dove ci sono le cantine in cui veniva conservato il vino, mentre all'esterno è il piccolo chiostro della cucina, dove una vasca in pietra al centro dello spazio era usata per far fermentare il vino prodotto dai monaci.